



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

DECRETO EX ART. 78 CCI

Il giudice delegato dott.ssa Silvia Rossi;

Vista la domanda depositata ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII da (c.f.

con l'avv.to PECCI;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 76, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente all'omologa del concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 75, 76, 77 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda .

Quanto alle condizioni di ammissibilità, il ricorrente può pacificamente qualificarsi “non consumatore”, atteso che i debiti rappresentati derivano, quasi integralmente, da fidejussioni rilasciate a favore della società di cui l'istante deteneva una quota di capitale sociale pari all'11,5% (società il cui fallimento, dichiarato in data 6.2.2015, è stato chiuso in data 25.6.2023).

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Dalla documentazione prodotta emerge la presenza di una situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo, infatti, ammonta ad euro 865.569,00 a fronte di un patrimonio composto da entrate mensili pari ad euro 2491,60 (vedi *infra*) e un patrimonio immobiliare, composto da $\frac{1}{2}$ di un immobile e da $\frac{1}{4}$ di aree urbane non produttive di reddito, stimato (complessivamente e, dunque, al lordo delle quote non di spettanza del debitore) in euro 213.620,00.

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante. E' stato infatti prodotto, come prescritto dall'art. 75 CCII, l'elenco:

- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (assenti)
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Risulta altresì allegata una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; non risulta, di contro, allegato l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione specifica delle somme dovute e delle cause di prelazione; tale elenco, tuttavia, è stato elaborato dal Gestore della Crisi alle pagg.23 e ss. della relazione in atti;

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 77, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 76, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore

Dalla relazione dell'OCC in persona del Gestore, si evince, quanto al punto sub a), vale a dire le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che l'origine del sovraindebitamento risale al rilascio, in qualità di socio, di garanzie fideiussorie a favore della società *...*, società dichiarata fallita in data 6.2.2015. Non risulta, infatti, che il debitore abbia maturato esposizioni debitorie ulteriori rispetto ai debiti contratti in qualità di garante per la suddetta società.

In relazione al punto sub b), le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono legate alla percezione di entrate mensili pari ad euro 2491,60 a fronte di una esposizione debitoria di euro 865.569,00.

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la veridicità dei dati esposti (punto sub c).

Con riguardo all'indicazione dei costi presunti della procedura (punto sub d), il Gestore li ha indicati in euro 9.800,00 per compenso dell'OCC e del gestore ed euro 3000,00 per compenso del legale.

Infine, a pag. 34 della propria relazione, il Gestore della Crisi si è espresso negativamente sulla valutazione del merito creditizio affermando che *"emerge una evidente sproporzione tra capacità di rimborso ed entità del debito garantito che non pare deporre per una accurata valutazione del merito creditizio"*.

Quanto alle spese mensili del nucleo familiare- composto da 4 persone di cui 2 figli a carico- esse sono rappresentate in euro 2.806,00 complessive (dunque 1.408,00 in capo a ciascun coniuge), a fronte di entrate pari a:

- i) euro 1.700,00 mensili del coniuge non in procedura
- ii) euro 2.270,00 del debitore (atteso che non possono essere considerate le trattenute in busta paga che vengono meno con l'apertura del concordato);
- iii) euro 221, 60 assegno unico familiare (ridotto ad euro 60,00 in base all'integrazione del Gestore della Crisi).

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, si precisa che la stessa prevede quanto segue:

il **piano** è strutturato come segue:

- Finanza interna: Euro 600,00 mensili per mesi 36
- Finanza esterna: Euro 73.000,00

Non viene ricompreso nel piano il bene immobile di proprietà al 50% con il coniuge (comprensivo altresì della proprietà per ¼ di aree urbane limitrofe non edificabili e, dunque, prive di valore) e stimato complessivamente euro 213.620,00. Il bene è gravato da plurime ipoteche (sino al grado 6); è previsto – fuori dal piano- il pagamento delle rate dei mutui in regolare ammortamento: trattasi dei seguenti mutui: a) mutuo ipotecario acceso il 27.7.2004, con scadenza al 27.7.2045, rate dell'importo euro 545,00 cadauna, con debito residuo al 27.2.2024 pari ad euro 71.386,82; b) mutuo ipotecario acceso il 20.1.2005, con scadenza al 20.1.2046, rate di importo di euro 143,65 cadauna, con debito residuo al 20.2.2024 pari ad euro 24.835,00; residuo complessivo di euro 96.222,65.

Tale esclusione appare, *prima facie*, compatibile con lo strumento di risoluzione della crisi prescelto dal debitore; invero, pur non essendo prevista nel concordato minore la possibilità di tenere fuori dal piano la casa di abitazione del debitore (come, invece, espressamente consentito per gli accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore), nulla vieta che – tramite un patto paraconcordatario sottoscritto con il creditore ipotecario- il bene risulti estraneo alla proposta negoziale, purchè tale opzione risulti neutra per la restante massa creditoria.

Nel caso di specie, a fronte di un accordo sottoscritto con Cherry Bank, il Gestore della Crisi ha attestato che il pagamento delle rate di mutuo con risorse estranee al piano non nuoce ai restanti creditori, posto che lo scenario liquidatorio sarebbe il seguente:

- a) vendita della casa: valore stimato euro 213.620,00; quota del debitore pari ad euro 106.810,00;
- b) valore residuo del mutuo euro 96.222,63 (tuttavia, trattandosi di debito solidale la quota a carico del debitore istante è pari ad euro 48.111,315);
- c) possibile valore di riduzione di ¼ del valore del bene, per riduzione del prezzo in sede di asta: 160.215,00 (e, dunque, con riguardo alla quota del debitore istante pari ad euro 80.107,5);
- d) spese di procedura per la vendita del bene: 20-25.000,00;
- e) il *surplus* della vendita da destinare a creditori diversi dall'ipotecario di primo e secondo grado, sarebbe dunque pari a : $80.107,50 - 48.111,315 - 20/25.000,00 = 11.996,185/6.996,185$
- f) la messa a disposizione di finanza esterna per euro 73.000,00 garantisce un *surplus* maggiore dell'alternativa liquidatoria, anche considerando la somma delle rate di ammortamento che, non potendo più essere corrisposte in pendenza di liquidazione controllata, diventerebbero somme apprese alla procedura: trattasi della somma complessiva di euro 688,65 e, quindi, trattandosi di debito solidale, euro 344,325. Invero, anche considerando tale somma sommata alla somma mensile di stipendio di euro 600,00 verrebbe un importo complessivo per trentasei mesi di euro 33.995,7.

Quanto alla **proposta**, si prevede il pagamento dei creditori nelle percentuali e nei tempi di cui al prospetto riassuntivo (**doc. 53 allegato al ricorso**)

In merito ai tempi di pagamento, premesso che ai sensi dell'art. 81, co. 4, il compenso dell'OCC deve essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, si evidenzia che la proposta non risulta conforme a tale prescrizione, non prevedendo l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell'OCC, che verranno materialmente corrisposte solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso. Si rende, dunque, necessaria una modifica della proposta per quanto attiene ai tempi di pagamento dell'OCC.

Salva ogni diversa rivalutazione in sede di omologa, deve riconoscersi allo stato la convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Nella alternativa liquidazione controllata, infatti, le entrate sarebbero le seguenti:

- Quota pignorabile di stipendio: $1/5$ di euro 2770,00 = 454,00. Per anni tre= euro 16.344,00 per i creditori chirografari e degradati;
- Immobile= 80.107,50 (quota del debitore con ipotetica riduzione di $1/4$) – 20.000/25.000,00 (spese di procedura)=60.107,50/55.107,50. Di tale somma euro 48.111,315 sono a favore del creditore di primo e secondo grado; la differenza a favore del creditore ipotecario con grado di ipoteca successiva.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di concordato minore e disporre la comunicazione ai creditori, riservando ogni successiva valutazione all'esito di eventuali contestazioni da parte dei creditori in sede di voto.

Misure protettive:

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta la sospensione

- Della trattenuta pari a circa € 370 mensili a favore di AMCO ASSET MANAGEMENT S.p.a., in esecuzione di Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Rimini il 21/04/2021 - R.G.E. 259/2021, avente ad oggetto $1/5$ dello stipendio e $1/5$ del trattamento di fine rapporto dovuti dalla soc. (doc. 22);
- trattenute mensili a favore di Italcredì S.p.a. pari a 300,00 ciascuna a seguito di contratto di finanziamento con cessione del $1/5$ del 21/02/2018;
- Atto di pignoramento presso terzi promosso da BELVEDERE SPV S.r.l. nei confronti -quali terzi pignorati- di Banca Popolare Valconca e, fino a concorrenza di € 137.690,38 aumentati della metà, con procedura iscritta al R.G.E. n. 43/2024;

- Atto di pignoramento presso terzi del 12/12/2023 promosso da SORIT S.p.a. nei confronti - quale terzo pignorato- di Banca Popolare Valconca e , per € 1.797,62, ex artt. 72 bis e ss. D.P.R. 602/1973, con procedura non risultante iscritta a ruolo;
- Atto di pignoramento presso terzi (ex art. 72 bis, art. 72 ter e art. 73 D.P.R. n. 602/1973), datato 16/03/2024 ad istanza di SORIT S.p.a. per la somma complessiva di € 431,91, nei confronti quale terzo pignorato di (datore di lavoro del Sig.) , che fa riferimento a pretesa creditoria del Comune di Rimini a titolo di “Tares – Tari” relativa all’anno 2018;
- Va altresì disposto il divieto, a pena di nullità, di iniziare azioni esecutive individuali o di disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

si fa sin d’ora presente che gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento di pubblicità del presente decreto;

si ritiene allo stato non necessario fissare udienza al fine della verifica dell’esito del voto, riservando ogni successiva valutazione sul *modus operandi* e sull’integrazione del contraddittorio all’esito del voto;

P.Q.M.

Visto l’art. 78 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all’omologa del concordato minore presentata da

dispone

che a cura dell’OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell’OCC, dall’allegato 53 al ricorso e dal presente decreto siano pubblicati nell’apposita area del sito web del Tribunale;

dispone

che il Gestore della crisi comunichi il presente decreto a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

sospende

fino all’esito del presente procedimento le procedure sopra indicate;

dispone

fino all'esito del procedimento, il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e sequestri conservativi sul patrimonio del debitore nonché di acquisire titoli di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione per far pervenire all'OCC a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, facendo loro presente che in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato si intenderà che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito qualificato al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza qualora vengano ravvisati atti di frode da parte del debitore;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per la manifestazione di adesione o per la presentazione di osservazioni, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente sull'esito delle operazioni di voto, allegando a tale relazione la prova delle comunicazioni inviate ai creditori e delle eventuali osservazioni ricevute nonché prospetto riepilogativo dei voti favorevoli e dei voti contrari suddivisi per teste, per singoli crediti e per singole classi di voto;

Si comunichi all'OCC che curerà l'esecuzione del presente decreto.

Rimini, 1.7.2024

Il giudice delegato

Dott.ssa Silvia Rossi